

BONUS NATALE

In data 8 ottobre 2024, è stato approvato in via definitiva il DdL di conversione del DL 113/2024. Una delle novità introdotte è relativa all'erogazione di un'indennità di € 100,00 ai lavoratori dipendenti (cd Bonus Natale), una tantum per il 2024, all'atto della corresponsione della tredicesima mensilità. L'Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta in materia tramite la Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, fornendo chiarimenti circa l'applicabilità dell'istituto.

Soggetti aventi diritto al Bonus Natale

Hanno diritto al Bonus Natale i lavoratori dipendenti per i quali sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) Abbiamo, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a € 28.000,00. A tal fine
- b) Abbiamo il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico (oppure, in presenza di nucleo familiare monogenitoriale, almeno un figlio fiscalmente a carico)¹;
- c) Abbiamo un'imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione spettante per il lavoro dipendente.

Con riferimento al limite reddituale di cui al punto a) si segnala che, nella determinazione di tale reddito, rilevano anche:

- i redditi assoggettati a cedolare secca;
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario;
- la quota di agevolazione ACE;
- nel settore turistico e dei pubblici esercizi, le mance assoggettate ad imposta sostitutiva;
- la quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e per i lavoratori impatriati.

Si specifica che non possono essere beneficiare del Bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti, come ad esempio i collaboratori parasubordinati.

Importo spettante

L'importo previsto di € 100,00 è da riproporzionare in base ai giorni retribuiti nel 2024. L'orario di lavoro part time non incide sulla quantificazione del bonus.

Adempimenti del lavoratore

Il sostituto d'imposta riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del

¹ Si specifica che: a) il coniuge non deve essere legalmente ed effettivamente separato b) il termine "coniuge" si intende riferito anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

coniuge e dei figli fiscalmente a carico. Infatti, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto di imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità. Inoltre, se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro (vale a dire a colui che eroga il bonus con la tredicesima mensilità), oltre alla dichiarazione sostitutiva, le CU riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto individuato dal lavoratore.

Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione da parte del dipendente, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d'imposta riconosce l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità e la recupera sotto forma di credito da utilizzare in compensazione (a tal fine sarà istituito un apposito codice tributo). Successivamente all'erogazione, qualora in sede di conguaglio l'indennità non risulti spettante, il sostituto d'imposta provvederà al recupero del relativo importo.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti
Villa Roveda Associati